

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
89/C 287/01	ECU.....	1
89/C 287/02	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 7 all'11 novembre 1989)	2
89/C 287/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1989 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo	2
89/C 287/04	Decisione n. 138, del 17 febbraio 1989, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l'interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi.....	3
89/C 287/05	Comunicazioni della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983.....	4
89/C 287/06	Elenco dei pareri emessi sui programmi d'investimento — Articolo 54 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio	5
89/C 287/07	Elenco degli organismi incaricati dell'esecuzione dei controlli di qualità degli ortofrutticoli freschi dagli Stati membri	6

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
89/C 287/08	Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale	11
89/C 287/09	Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio concernente le prescrizioni minime di salute e di sicurezza per l'utilizzazione da parte dei lavoratori delle attrezzature di lavoro	12
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
89/C 287/10	Bando di gara per la vendita a fini di esportazione di 6 595 842 kg di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano (AIMA) e proveniente dai raccolti 1986 e 1987	13

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

14 novembre 1989

(89/C 287/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,0882	Peseta spagnola	129,993
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,1879	Scudo portoghese	175,866
Marco tedesco	2,05521	Dollaro USA	1,10745
Fiorino olandese	2,31901	Franco svizzero	1,81456
Sterlina inglese	0,699813	Corona svedese	7,16744
Corona danese	7,98308	Corona norvegese	7,69348
Franco francese	6,97640	Dollaro canadese	1,29550
Lira italiana	1504,48	Scellino austriaco	14,4711
Sterlina irlandese	0,773091	Marco finlandese	4,75264
Dracma greca	183,959	Yen giapponese	159,307
		Dollaro australiano	1,40629
		Dollaro neozelandese	1,88310

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 7 all'11 novembre 1989)

(89/C 287/02)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3110	S 215 dell'8. 11. 1989	Gambia	GM-Banjul: Medicinali e altro materiale sanitario	10. 1. 1990
3125	S 216 del 9. 11. 1989	Mali	ML-Bamako: Medicinali	8. 1. 1990
3126	S 216 del 9. 11. 1989	Etiopia	ET-Addis Abeba: Prodotti chimici	19. 12. 1989
3123	S 216 del 9. 11. 1989	Liberia	LR-Monrovia: Revisione generale di uno stacker reclaimer	15. 1. 1990
3132	S 217 del 10. 11. 1989	Cabo Verde	CV-Praia: Veicoli e materiale topografico	11. 1. 1990
3024	S 217 del 10. 11. 1989	Burundi	BI-Bujumbura: Lavori di sistemazione	30. 1. 1990
3130	S 218 dell'11. 11. 1989	Angola	AO-Luanda: Polietilene	11. 1. 1990
3129	S 218 dell'11. 11. 1989	Angola	AO-Luanda: Forniture varie	9. 1. 1990

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1989 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo

(89/C 287/03)

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, (GU n. L 375 del 31. 12. 1988), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale (ECU)
10.0100	Dicromato di sodio	Messico	380 000
10.0500	Coperture nuove e camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli e biciclette	Brasile	3 700 000

DECISIONE N. 138**del 17 febbraio 1989**

relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 nel caso di trapianto di organi o di altri interventi chirurgici che richiedono analisi di campioni biologici mentre l'interessato non si trova nello Stato membro in cui vengono effettuate le analisi

(89/C 287/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ai sensi del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dai successivi regolamenti,

considerando che l'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 contempla il caso dell'assicurato che si reca sul territorio dello Stato membro in cui è autorizzato a farsi curare;

considerando che, in certi casi, alcune analisi di campioni biologici, indispensabili prima e/o dopo un trapianto di organi o un altro intervento chirurgico, possono essere effettuate soltanto nello Stato membro in cui l'istituzione competente ha autorizzato l'interessato a farsi curare, ma che tali analisi non vengono effettuate durante la dimora dell'interessato sul territorio di tale Stato membro;

considerando che le suddette analisi di campioni biologici costituiscono un insieme con gli altri esami pre e postoperatori, l'intervento chirurgico e tutte le prestazioni erogate in applicazione della legislazione dello Stato membro in cui l'assicurato è autorizzato a recarsi e che la totalità dei costi di tali prestazioni è a carico dell'istituzione competente;

considerando che, di conseguenza, è necessario chiarire l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71 per precisare che esso copre anche le analisi di campioni biologici, effettuate in uno Stato membro diverso dallo Stato competente prima e/o dopo un trapianto di organi o un intervento chirurgico debitamente autorizzato dall'istituzione competente, anche se tali analisi non vengono effettuate durante la dimora dell'interessato sul territorio dell'altro Stato membro;

deliberando nelle condizioni stabilite all'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. Le analisi di campioni biologici, effettuate in uno Stato membro diverso dallo Stato competente e debitamente autorizzate dall'istituzione competente, sono coperte dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71, anche se tali analisi non vengono effettuate durante la dimora dell'interessato sul territorio dell'altro Stato membro.

2. In questo caso, l'istituzione competente usa il formulario E 112 per autorizzare le analisi e l'invio di campioni biologici nell'altro Stato membro.

Raggiunto l'accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora, il formulario E 112 e i campioni biologici vengono inviati all'istituto ospedaliero che ha prescritto le analisi.

3. La presente decisione è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Presidente della commissione amministrativa

B. DÍEZ RODRÍGUEZ

Comunicazioni della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983

(89/C 287/05)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso, con effetto a partire dal 9 novembre 1989, le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato in Italia nei confronti di alcuni paesi a commercio di Stato.

Apertura, a carattere eccezionale, per il 1989, di contingenti per l'importazione di:

— *Ungheria*

Cementi alluminosi o fusi (codice NC 2523 30 00) 1 738 t

— *Cecoslovacchia*

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o inferiore a 500 mm, non placcati né rivestiti: laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm e aventi un limite di elasticità di 276 MPa e contenenti in peso meno dello 0,25 % di carbonio

— detti «magnetici» (codice NC 7211 30 31) 250 t

— altri (codice NC 7211 30 39) 1 580 t

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso, con effetto a partire dal 10 novembre 1989, le seguenti modifiche al regime d'importazione applicato nel Regno Unito nei confronti della Repubblica democratica tedesca.

Gli ammontari dei contingenti qui sotto indicati, che figurano nell'allegato VIII k) (Regno Unito) della decisione del Consiglio, del 6 novembre 1989, applicati nei confronti della Repubblica democratica tedesca, sono modificati in via eccezionale per il 1989, come segue:

Categoria	Unità	Ammontari	
		Vecchi	Nuovi
40	tonnellate	—	12,5
67	tonnellate	38	25,5

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

Elenco dei pareri emessi sui programmi d'investimento
Articolo 54 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
(89/C 287/06)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 238 del 16 settembre 1989)

- 7/89 *AFIM SpA, Nave (Brescia)*
— Concentrazione della produzione di tondi per c.a. nello stabilimento di Nave
- 8/89 *Acciaierie del Sud SpA, Casoria*
— Concentrazione della produzione di tondi per c.a. nello stabilimento di Casoria
- 9/89 *Altos Hornos de Vizcaya SA, Baracaldo*
Stabilimento di Echevarri
— Ricottura continua per lamierino stagnato
- 10/89 *Ensidesa SA, Madrid*
Stabilimento di Avilés
— Ricottura continua mista
- 11/89 *Sidmar NV, Gent*
— Forno a longheroni al treno per profilati pesanti
- 12/89 *Sidmar NV, Gent*
— Ammodernamento dell'altoforno B
— Ammodernamento del gruppo di finitura del treno per nastri larghi a caldo
- 13/89 *Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Salzgitter*
Stabilimento di Peine
— Forno a longheroni al treno per profilati pesanti
- 14/89 *SA Hullera Vasco-Leonesa, Madrid*
Miniera di Ciñera-Matallana
— Accesso a nuove riserve
- 15/89 *Sheerness Steel Company, Sheerness*
— Ammodernamento di un forno elettrico
- 16/89 *Charbonnages de France, Rueil-Malmaison*
Miniera di Carmaux
— Apertura e aumento della produttività della miniera a cielo aperto di Sainte Marie
- 17/89 *Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH*
Stabilimento di Rosenberg
— Modifiche all'altoforno
— Ammodernamento del laminatoio
— Varie

Elenco degli organismi incaricati dell'esecuzione dei controlli di qualità degli ortofrutticoli freschi dagli Stati membri

(89/C 287/07)

[Pubblicato a norma del regolamento (CEE) n. 3078/89 della Commissione (GU n. L 294 del 13. 10. 1989, pag. 18)]

Ortofrutticoli freschi:

- (1) importati dai paesi terzi (elenco previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 80/63/CEE),
- (2) commercializzati all'interno della Comunità (elenco previsto all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2638/69),
- (3) esportati nei paesi terzi (elenco previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 496/70),

		Telefono	Telex	Telefax
	REGNO DEL BELGIO			
(1) (2) (3)	Service d'inspection des matières premières ministère de l'agriculture avenue du Boulevard 21 (neuvième étage) B-1210 Bruxelles	02/211 72 11	AGRILA 23 655 22 033	02/211 72 16
(1) (2) (3)	Office national des débouchés agricoles et horticoles (ONDAH) place de Louvain 4, boîtes 6 et 7 B-1000 Bruxelles	02/210 17 11	AFZET B 21 381	02/218 46 67
	Dienst voor inspectie van de grondstoffen Ministerie van Landbouw Bolwerklaan 21 (9e verdieping) B-1210 Brussel	02/211 72 11	AGRILA 23 655 22 033	02/211 72 16
	Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouw- produkten (NDALTP) Leuvenseplein 4, bussen 6 en 7 B-1000 Brussel	02/210 17 11	AFZET B 21 381	02/218 46 67
	REGNO DI DANIMARCA			
(1) (2) (3)	Statens Plantetilsyn Gersonsvej 13 DK-2900 Hellerup	31620787		31621956
	REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA			
(1) (2) (3)	Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft Adickesallee 40 Postfach 18 02 03 D-6000 Frankfurt/Main 18	(0 69) 15 64-0	411 165	(0 69) 1 56 44 45
	Landesdienststellen			
	Baden-Württemberg			
(1) (2) (3)	Regierungspräsidium Stuttgart Referat 36 Breitscheidstraße 4 Postfach 10 60 27 D-7000 Stuttgart 10	(07 11) 20 50-1	721 604 teletex: 7 111 442	(07 11) 22 02 22
(1) (2) (3)	Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 36 Schloßplatz 1-3 Postfach 53 43 D-7500 Karlsruhe 1	(07 21) 1 35-1		(07 21) 1 35 62 11

		Telefono	Telex	Telefax
(1) (2) (3)	Regierungspräsidium Tübingen Referat 36 Nauklerstraße 47 Postfach D-7400 Tübingen 1	(0 70 71) 28-1	7 262 818 télétext: 707117	(0 70 71) 2 32 29
(1) (2) (3)	Regierungspräsidium Freiburg Referat 36 Bertoldstraße 43 Postfach D-7800 Freiburg i. Br.	(07 61) 2 04-1	772 869 télétext: 761 145	(07 61) 2 04 41 68
	<i>Baviera</i>			
(1) (2) (3)	Bayerische Landesanstalt für Ernährung Am Neudeck 6 Postfach 90 01 20 D-8000 München 90	(0 89) 62 43-0	5 213 186	(0 89) 65 98 88
	<i>Berlino</i>			
	Bezirksämter der Stadtbezirke Charlottenburg, Kreuzberg, Neukölln, Reinickendorf, Schöneberg, Spandau, Steglitz, Tempelhof, Tiergarten, Wedding, Wilmersdorf und Zehlendorf zu erreichen über:			
(1) (2) (3)	Senator für Wirtschaft und Arbeit Martin-Luther-Straße 105 D-1000 Berlin 62	(0 30) 7 83-1	183 798	(0 30) 7 83 84 55
	<i>Brema</i>			
(1) (2)	Senator für Wirtschaft, Technologie und Außenhandel Bahnhofsplatz 29 D-2800 Bremen 1	(04 21) 3 61-1	244 804	(04 21) 3 61 21 57
(1) (2) (3)	Gartenbaukammer Bremen Paul-Feller-Straße 25 D-2800 Bremen	(04 21) 55 00 29		
(1) (2)	für Bremen: Stadt- und Polizeiamt Am Wall 201 D-2800 Bremen 1	(04 21) 3 61-1	244 804	
(1) (2)	für Bremerhaven: Magistrat der Stadt Bremerhaven Ortspolizeibehörde Stadthaus D-2850 Bremerhaven	(04 71) 5 99-1		
	<i>Amburgo</i>			
(1) (2) (3)	Behörde für Wirtschaft und Landwirtschaft Alter Steinweg 4 Postfach 11 21 09 D-2000 Hamburg 11	(0 40) 3 49 12-1	211 100	(0 40) 34 91 26 20
	<i>Assia</i>			
(1) (2) (3)	Hessisches Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Landentwicklung — Abt. Ernährung — Untermainkai 27—28 Postfach 16 03 52 D-6000 Frankfurt/Main 16	(0 69) 27 14-0	414 528	(0 69) 2 71 41 23
	<i>Bassa Sassonia</i>			
(1) (2) (3)	Landwirtschaftskammer Hannover Johannsenstraße 10 Postfach 2 69 D-3000 Hannover 1	(05 11) 16 65-0	922 892	(05 11) 1 66 55 09

		Telefono	Telex	Telefax
(1) (2) (3)	Landwirtschaftskammer Weser-Ems Mars-la-Tour-Straße 1-13 Postfach 25 49 D-2900 Oldenburg	(04 41) 8 01-0	25 639	(04 41) 80 11 80
(1) (2)	Bezirksregierung Hannover Dezernat 503 Am Waterlooplatz 11 Postfach 2 03 D-3000 Hannover 1	(05 11) 1 06-0	922 845 télétext: 5 118 474	(05 11) 1 06 33 33
(1) (2)	Bezirksregierung Lüneburg Dezernat 503 Auf der Hude 2 Postfach 25 20 D-2120 Lüneburg	(0 41 31) 15-0	2 182 187 télétext: 413 140	(0 41 31) 15 29 02
(1) (2)	Bezirksregierung Braunschweig Dezernat 503 Bohlweg 38 Postfach 32 74 D-3300 Braunschweig	(05 31) 4 84-0	952 821 télétext: 5 318 214	(05 31) 4 84 32 16
(1) (2)	Bezirksregierung Weser-Ems Dezernat 503 Theodor-Tantzen-Platz 8 Postfach 24 47 D-2900 Oldenburg	(04 41) 79 90	25 804	(04 41) 7 99 20 04
<i>Renania Settentrionale-Vestfalia</i>				
(1) (2) (3)	Landwirtschaftskammer Rheinland Endenicher Allee 60 D-5300 Bonn 1	(02 28) 7 03-0		(02 28) 70 34 98
(1) (2) (3)	Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe Schorlemer-Straße 26 Postfach 59 25 D-4400 Münster	(02 51) 599-1 23 76-1	892 806	(02 51) 59 93 62
(1) (2)	Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd Nordrhein-Westfalen Tannenstraße 24b D-4000 Düsseldorf 30	(02 11) 45 66-0	8 584 035	(02 11) 4 56 64 52
<i>Renania Palatinato</i>				
(1) (2)	Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz Burgenlandstraße 7 D-6550 Bad Kreuznach	(06 71) 79 30-1	42 737 télétext: 671 922	
(1) (2) (3)	Bezirksregierung Koblenz Stresemannstraße 3-5 Postfach 2 69 D-5400 Koblenz	(02 61) 1 20-1	862 822	(02 61) 1 40 47
(1) (2) (3)	Bezirksregierung Trier Mustorstraße 14 D-5500 Trier	(06 51) 71 08-1	472 777	(06 51) 7 10 83 44
(1) (2) (3)	Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz Friedrich-Ebert-Straße 14 D-6730 Neustadt/Weinstraße	(0 63 21) 8 50-1	454 857 télétext: 6 321 927	(0 63 21) 85 06 21
<i>Saar</i>				
(1) (2) (3)	Der Minister für Wirtschaft Abteilung E — Landwirtschaft Am Ludwigsplatz 6 Postfach 10 10 D-6600 Saarbrücken	(06 81) 5 00 62 27	télétext: 681 966	

		Telefono	Telex	Telefax
	<i>Schleswig-Holstein</i>			
(1) (2) (3)	Überwachungsstelle für Milcherzeugnisse und Handelsklassen Holstenplatz 1-2 Postfach 30 65 D-2300 Kiel 1	(04 31) 5 96-1	299 817	
	REPUBBLICA FRANCESE			
(1) (2) (3)	Ministère de l'économie, des finances et du budget — direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 13, rue Saint-Georges F-75436 Paris Cedex 09	(1) 4285 13 50	643910 F FIREP	(1) 42804766
(1)	— direction générale des douanes 93, rue de Rivoli F-75056 Paris	(1) 260 33 00	220200 DOUANX	
	IRLANDA			
(1) (2) (3)	Department of Agriculture and Food Agriculture House Kildare Street IRL-Dublin 2	(01) 78 90 11 (ext. 3000/3083)	93607 AGRI EI	61626 or 612890
	REPUBBLICA ITALIANA			
(2)	Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) via Palestro 81 I-00185 Roma (per i prodotti commercializzati tra le varie zone comunitarie del territorio italiano)	474991	613 003 620 331	
(1) (2) (3)	Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) via Liszt 21 I-00100 EUR Roma (per i prodotti commercializzati dalle varie zone del territorio italiano verso le altre zone comunitarie e viceversa)	5 99 21	613 231 610 178 612 282 612 614 610 160	
	GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO			
(1) (2) (3)	Administration des services techniques de l'agriculture service de l'horticulture, service de contrôle des fruits et légumes 16, route d'Esch boîte postale 1904 L-1019 Luxembourg	44 32 32	2537 AGRIM LU	
	REGNO DEI PAESI BASSI			
(2) (3)	Kwaliteitscontrolebureau voor groenten en fruit (KCB) Groothertoginnelaan 6 Postbus 29736 NL-2502 LS 's-Gravenhage	070-46 96 57	31371	070-457824
(1) (2) (3)	Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees Ministerie van landbouw en visserij Sectie Groenten en Fruit Murenstraat 30 Postbus 30724 NL-2500 GS 's-Gravenhage	070-61 18 59	32 040	070-649902
(2)	Algemene Inspectiedienst Ministerie van landbouw en visserij Klooterraderstraat 25 Postbus 234 NL-6460 AE Kerkrade	045-466265	56545	045-461011

		Telefono	Telex	Telefax
	REGNO UNITO			
(1) (2) (3)	Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Ergon House c/o Nobel House 17 Smith Square UK-London SW1P 3HX, UK	01-2383000	21 271	01-238 6591
(1) (2) (3)	Department of Agriculture and Fisheries for Scotland Pentland House 47 Robbsloan UK-Edinburgh EH11 3AW	031-5568400	72 162 727 478	031-2446001/2/3
(1) (2) (3)	Department of Agriculture for Northern Ireland Dundonald House Upper Newtownards Road UK-Belfast BT4 3SB	0232 650 111	74 578	0232-659856
(1) (2) (3)	Welsh Office Agriculture Department Cathays Park UK-Cardiff CF1 3NQ	0222 825 111	498 228	0222-8253562
	REPUBBLICA ELLENICA			
(1) (2) (3)	Υπουργείο Γεωργίας — Διεύθυνση Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ — Τμήμα Τυποποιήσεως και Ποιοτικού Ελέγχου Πρωτογενούς Παραγωγής Αχαρνών, Αθήνα	01 329 13 02		
	REGNO DI SPAGNA			
(1) (2) (3)	— Servicio Oficial de Inspección y Vigilancia del Comercio Exterior (SOIVRE) Secretaría de Estado de Comercio Ministerio de Economía y Hacienda Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid (per i prodotti commercializzati tra le diverse zone di spedizione del territorio spagnolo verso le altre zone di spedizione comunitarie e vice-versa)	(091) 259 27 09	45 952 COSO E	91-4576231
(2)	— Subdirección General de Defensa contra Fraudes Dirección General de Política Alimentaria Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Paseo Infanta Isabel, nº 1 E-28014 Madrid (per i prodotti commercializzati tra le diverse zone di spedizione comunitarie del territorio spagnolo)	(091) 467 24 00 ext. 323	23 425 AGRIM E 27 422 AGRIM E	91-3475006
	REPUBBLICA PORTOGHESE			
(1) (2) (3)	Portugal Continental Instituto da Qualidade Alimentar Rua de Alexandre Herculano nº 6,4º andar P-1100 Lisboa	5291 86/9	52 320 IQA-P	
(1) (2) (3)	Região Autónoma da Madeira Direcção dos Serviços de Comércio e Indústria Agrícola Avenida Zarco P-9000 Funchal (Madeira)	2 51 53	72 105	
(1) (2) (3)	Região Autónoma dos Açores Direcção Regional de Agricultura da Região Autónoma dos Açores Vinha Brava P-9700 Angra do Heroísmo (Açores)	2 39 79	82 155 GRAZOR-P	

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale ⁽¹⁾

COM(89) 519 def. — SYN 126

(Presentata dalla Commissione il 18 ottobre 1989 in applicazione dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE)

(89/C 287/08)

⁽¹⁾ GU n. C 115 dell'8. 5. 1989, pag. 27.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

PROPOSTA RIESAMINATA DELLA COMMISSIONE IN SEGUITO AGLI
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN SECONDA LETTURA
IL 13 SETTEMBRE 1989

Motivazione e considerando immutati

Articoli da 1 a 5 immutati

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Sostituito da:

Gli allegati I, II, III, e IV, che hanno un carattere indicativo, contengono disposizioni utili alla determinazione di tali regole.

Articolo 7 paragrafo 1

Sostituito da:

1. I datori di lavoro informano i lavoratori e/o i loro rappresentanti di tutte le misure da adottarsi per quel che riguarda la salute e la sicurezza relative alle attrezzature di protezione individuale; li consultano e consentono la loro partecipazione in conformità con quanto disposto agli articoli 10 e 11 della direttiva 89/391/CEE e sulla base delle disposizioni degli allegati I, II, III e IV.

Articolo 8, inizio

Sostituito da:

Gli adeguamenti di natura strettamente tecnica degli allegati I, II, III e IV in funzione:

(il resto rimane immutato)

Articolo 9 e 10 immutati

Allegati

Reinserimento dell'allegato III che figura nella proposta iniziale e nella proposta modificata dalla Commissione

Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio concernente le prescrizioni minime di salute e di sicurezza per l'utilizzazione da parte dei lavoratori delle attrezzature di lavoro (*)

COM(89) 521 def. — SYN 125

(Presentata dalla Commissione il 18 ottobre 1989 in applicazione dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE)

(89/C 287/09)

(*) GU n. C 106 del 26. 4. 1989, pag. 13.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

PROPOSTA RIESAMINATA DALLA COMMISSIONE IN SEGUITO AGLI
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN SECONDA LETTURA
IL 13 SETTEMBRE 1989

Motivazione e considerando immutati

Articoli da 1 a 3 immutati

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Sostituito da:

b) Attrezzature di lavoro, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, che soddisfino al più tardi due anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell'allegato.

Articolo 4, paragrafo 2

Aggiungere:

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di utilizzare, il datore di lavoro è tenuto a prendere particolarmente in considerazione i rischi che le attrezzature di lavoro rappresentano per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche specifiche e delle condizioni di lavoro dell'impresa.

Articoli 5, 6 e 7 immutati

Articolo 8, paragrafo 1

Sostituito da:

1. I datori di lavoro informano i lavoratori e/o i loro rappresentanti di tutte le misure da adottarsi per quanto riguarda le questioni di sicurezza e di salute relative alle attrezzature di lavoro; essi li consultano e consentono la loro partecipazione conformemente a quanto disposto agli articoli 10 e 11 della direttiva 89/391/CEE e sulla base delle disposizioni dell'allegato.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per la vendita a fini di esportazione di 6 595 842 kg di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano (AIMA) e proveniente dai raccolti 1986 e 1987

(89/C 287/10)

A norma del regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione, del 13 dicembre 1973, che fissa le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3263/85⁽²⁾, la Commissione indice una gara per l'esportazione di 6 partite di tabacco in colli dei raccolti 1986 e 1987, detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

I numeri delle partite, i rispettivi luoghi di magazzinaggio, la composizione per varietà e per classe di varietà, il peso, l'allestimento, l'importo della cauzione, il prezzo del campione e le spese giornaliere per ritardo nel ritiro del tabacco sono indicati nell'allegato.

I. Offerte

1. Le offerte devono essere presentate per le partite elencate nell'allegato. Non possono essere presentate offerte per frazioni di partite.
2. Le offerte devono essere inviate o consegnate, contro ricevuta, alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
3. Le offerte devono pervenire alla Commissione non oltre il 2 febbraio 1990 alle ore 15, ora di Bruxelles.
4. Le offerte devono essere inviate in busta chiusa recante l'indicazione «offerta gara tabacco DG VI-E-4, da aprire durante la riunione del gruppo» e contenuta a sua volta in una busta indirizzata alla Commissione.
5. Le offerte devono recare il nome e l'indirizzo del concorrente e indicare:
 - a) il numero delle partite cui si riferiscono;
 - b) il prezzo offerto per singola partita, espresso in lire italiane per chilogrammo.

6. Ogni offerta deve essere corredata della prova che la cauzione di cui al titolo II è stata effettivamente costituita.
7. Le offerte non possono essere ritirate.
8. Le offerte che non siano presentate conformemente alle disposizioni di cui sopra sono respinte.

II. Cauzione

1. Le offerte sono valide soltanto se sono corredate della prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di 0,339 ECU per kg di tabacco.
2. La cauzione deve essere costituita a nome e presso «Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sezione specializzata per il tabacco (AIMA)», via Duccio Galimberti 47, I-00136 Roma, per il controvalore in lire italiane di 0,339 ECU per chilogrammo di tabacco, convertito applicando il tasso rappresentativo di 1 ECU = 1 690 lire italiane.
3. La cauzione è costituita in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dall'Italia.
4. La cauzione è svincolata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3386/89 della Commissione, del 10 novembre 1989, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazioni di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano⁽³⁾, allorché:
 - a) l'offerta è respinta,
 - b) il concorrente non è dichiarato aggiudicatario,
 - c) l'aggiudicatario ha pagato il prezzo di aggiudicazione ed ha fornito la prova dell'avvenuta esportazione dei quantitativi corrispondenti alle partite aggiudicate.

Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3389/73.

⁽¹⁾ GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 326 dell'11. 11. 1989, pag. 16.

Inoltre, nel caso in cui il paese di destinazione sia la Svizzera o l'Austria, o se tali paesi sono attraversati per raggiungere il luogo di destinazione, lo svincolo della cauzione è subordinato alla prova dell'importazione del prodotto in un paese terzo, salvo perdita nel corso del trasporto a seguito di un caso di forza maggiore.

Per la presentazione di detta prova si applicano le disposizioni valide in materia di restituzione all'esportazione.

5. Qualora il prodotto acquistato sia sottoposto a condizionamento prima dell'esportazione, tali operazioni sono effettuate sotto il controllo dell'organismo d'intervento detentore del tabacco che, al momento dello svincolo della cauzione, terrà conto delle perdite e dell'eventuale distruzione di una parte del prodotto.

L'acquirente deve comunicare per iscritto a tale organismo il trattamento previsto.

III. Campioni ed esame del tabacco

1. Gli interessati possono ottenere presso il magazzino, ai prezzi specificati nell'allegato, campioni di tabacco messo in vendita prelevati dai rappresentanti degli organismi d'intervento interessati. Il peso dei campioni non può tuttavia superare 5 kg per ciascuna classe di una stessa partita.
2. Le persone che desiderano esaminare sul posto il tabacco greggio messo in vendita devono informare per iscritto gli organismi d'intervento interessati, indicando le partite e i luoghi di magazzino. Se del caso, gli organismi d'intervento fissano una data per l'inizio del prelievo dei campioni e la comunicano agli interessati.
3. Il complesso dei campioni e del tabacco prelevato per l'esame non può in alcun caso superare il 3 % delle balle di ogni partita.
4. L'AIMA fornisce tutte le informazioni utili sulle caratteristiche delle partite. Dopo l'aggiudicazione non è ammessa alcuna contestazione circa le condizioni della gara e le caratteristiche del tabacco venduto.

IV. Aggiudicazione

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole. Qualora siano presentate più offerte con prezzi e condizioni identici, l'aggiudicazione ha luogo mediante sorteggio.

Subito dopo la propria decisione, la Commissione informa ogni concorrente in merito all'esito della sua partecipazione alla gara.

I risultati della gara sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

V. Pagamento e ritiro della merce

1. L'organismo d'intervento interessato invia all'aggiudicatario una fattura per un importo provvisorio corrispondente al prezzo di aggiudicazione del tabacco non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Entro 14 giorni dalla data dell'invio della fattura (timbro postale), l'aggiudicatario deve versare tale somma al seguente conto dell'AIMA:

Tesoreria provinciale di Roma, c/c 416 gestione finanziaria, AIMA.

3. Ricevuto tale importo provvisorio, l'organismo d'intervento interessato fissa, d'accordo con l'aggiudicatario, la data di ritiro del tabacco in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3386/89.

Al momento del ritiro, il tabacco è pesato in presenza dell'aggiudicatario o del suo rappresentante.

Il rappresentante dell'organismo d'intervento interessato e l'aggiudicatario o il suo rappresentante firmano un documento di scarico.

Sulla scorta di tale documento, è rilasciato all'aggiudicatario un buono di uscita che lo autorizza a ritirare il tabacco dal luogo di magazzino.

4. Sulla base del peso accertato al momento del ritiro del tabacco, l'organismo d'intervento interessato compila immediatamente la fattura definitiva che l'aggiudicatario è tenuto a saldare entro i 14 giorni successivi.
5. L'aggiudicatario è tenuto a ritirare il tabacco, al più tardi:
 - alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, per almeno un terzo delle partite,
 - alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.

Salvo caso di forza maggiore, una volta passata la data indicata e per le partite e le frazioni di partita in causa, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare all'organismo d'intervento, secondo le modalità sotto indicate, le spese di magazzino e di finanziamento occasionate dal suo ritardo:

- a) per i 60 giorni successivi alla scadenza di ciascuno dei termini predetti, è versato all'organismo d'intervento l'importo indicato nell'ultima colonna dell'allegato,
- b) per i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera a), tale importo è maggiorato del 50 %,

- c) alla scadenza del termine di cui alla lettera b), l'aggiudicatario versa l'importo di cui alla lettera a) maggiorato del 100 % e la Commissione delle Comunità europee può decidere di risolvere il contratto di vendita. La cauzione è in tal caso incamerata.
6. Ogni quantitativo di tabacco ritirato in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3386/89 deve essere esportato nei trentasei mesi che seguono il termine stabilito per il suo ritiro.

Conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73 tali tabacchi non fruiscono della restituzione all'esportazione.

7. Le formalità doganali di esportazione devono essere espletate in Italia.
8. Per ogni eventuale controversia tra l'AIMA e l'aggiudicatario è esclusivamente competente il foro di Roma.

ALLEGATO

Numero della partita	Luogo di magazzinaggio	Varietà e annate di raccolto Classi	Presentazione e numero colli	Peso (in kg)	Importo totale della cauzione (ECU)	Prezzo del campione (ECU/kg)	Spesa giornaliera per ritardo nel ritiro del tabacco (100 kg/giorno) (ECU)
1	Vasto (CH) Santa Cesarea (LE) Località Vitigliano Monteroni (LE) Torre Santa Susanna (BR) Pianella (PE) Località Cerratina	Perustitza 1987 1 % A 82 % B 17 % C	Balletta	3 412 519 049 111 043			
				31 817	633 504		4,116
	Santa Cesarea (LE) Località Vitigliano Torre Santa Susanna (BR) Monteroni (LE) Arnesano (LE)	Erzegovina 1987 1 % A 90 % B 9 % C	Balletta	1 563 334 330 34 611			
				18 545	370 504		3,712
	Nicola Manfredi (BN)	Bright 1987 82 % A 18 % B	Cartoni	229 908 87 644			
				1 558	317 552		4,764
Totale partita n. 1			51 920	1 321 560	448 009		0,056
2	Assisi (FG) Località Capodacqua Altavilla Silentina (SA)	Burley I 1986 51 % A 38 % B 11 % C	Cartoni	293 875 219 864 63 556			
		Totale partita n. 2			2 924	577 295	195 703
3	Trestina (PG) Aprilia (LT)	Burley I 1987 65 % A 32 % B 3 % C	Cartoni	281 236 129 691 9 956			
		Totale partita n. 3			2 183	430 883	146 069
4	Torre Santa Susanna (BR)	Tsebelia 1987 45 % cl 1 I/II 30 % III 1 % IV 13 % cl 2 I/II 10 % III 1 % IV	Balletta	683 573 457 908 21 591 198 312 152 357 4 966			
		Totale partita n. 4			59 365	1 518 707	514 842

Numero della partita	Luogo di magazzino	Varietà e annate di raccolto — Classi	Presentazione e numero colli	Peso (in kg)	Importo totale della cauzione (ECU)	Prezzo del campione (ECU/kg)	Spesa giornaliera per ritardo nel ritiro del tabacco (100 kg/giorno) (ECU)
5	Torre Santa Susanna (BR)	Tsebelia 1987	Balletta	683 573			
		45 % cl 1 I/II					
		30 % III					
		1 % IV					
		13 % cl 2 I/II					
		10 % III					
		1 % IV					
		Totale partita n. 5	59 366	1 518 714	514 844	4,401	0,056
6	Trepuzzi (LE) Torre Santa Susanna (BR) Sutri (VT)	Tsebelia 1986	Balletta	704 376			
		57 % I/II					
		41 % III					
		2 % IV					
		Totale partita n. 6	48 957	1 228 683	416 523	4,613	0,056